

---

DELIBERAZIONE NR. V/

**40328**

SEDUTA DEL

**- 5 AGO. 1993**

---

*Presidente:* Fiorinda GHILARDOTTI

*Presenti gli Assessori regionali:*

~~Giancarlo MORANDI~~ *Vice Presidente*

~~Fiorello CORTIANA~~

~~Guido GALARDI~~

Carlo MONGUZZI

Henry Richard RIZZI

Fabio SERENI

*Con l'assistenza del Segretario:* Giorgio FERMO

---

*Su proposta dell'Assessore:*

**AMBIENTE ED ENERGIA**

---

**OGGETTO:** L.R. 94/80 e D.P.R. 915/82.

Autorizzazione alla Ditta LOGICA S.R.L. con sede in Piazza della Repubblica 2, Bergamo ed impianto sito in Loc. Cascina Nuova, Pontirolo Nuovo (BG) all'esercizio dei settori nn. 5, 6, 7 e 8 della discarica per rifiuti speciali.

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO AI  
SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO  
N. 40 DEL 13 FEBBRAIO 1993.



PREMESSO che con D.G.R. 22663 del 31/7/87 la ditta LOGICA SRL con sede in P.zza Repubblica 2, Bergamo è stata autorizzata alla costruzione ed all'esercizio di una discarica di rifiuti speciali e tossici e nocivi, sita in Comune di Pontirolo Nuovo (BG) - Loc. Cascina Nuova;

RILEVATO che con successiva D.G.R. 34949 del 19/7/88 è stato preso atto della variazione della ragione sociale in "LOGICA S.P.A.", ed è stato autorizzato l'aumento della potenzialità dello stesso impianto ad oltre 100 tonnellate/giorno;

RICHIAMATA la precedente D.G.R. 52945 del 20/3/90 di autorizzazione alla ditta LOGICA S.R.L. con sede in Piazza della Repubblica 2, Bergamo all'ampliamento, per soli rifiuti speciali, della discarica per rifiuti speciali e tossico nocivi sita in Comune di Pontirolo Nuovo (BG) - Loc. Cascina Nuova, già autorizzata con D.G.R. nn. 22663 del 31/7/87 e 34949 del 19/7/88;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. 17862 del 23/12/91 di autorizzazione alla ditta LOGICA S.R.L. con sede in Piazza Repubblica 2 Bergamo alla modifica del piano di gestione, mediante ottimizzazione, della discarica per rifiuti speciali, sita in Comune di Pontirolo Nuovo (BG) - Loc. Cascina Nuova, già autorizzata con D.G.R. 52945 del 20/3/90;


RILEVATO che sia la D.G.R. 52945 del 20/3/90 sia la D.G.R. 17862 del 23/12/91 demandano l'autorizzazione all'esercizio degli ultimi quattro settori della discarica, previsti dal piano di gestione approvato, ad ulteriore specifico atto;

ESAMINATA l'istanza pervenuta al Settore Ambiente ed Ecologia il 11/1/93, di cui al Prot. 556, presentata dalla Ditta stessa e tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei settori 5, 6, 7 e 8 della discarica;

ATTESO che nella discarica stessa vengono messi a dimora unicamente i rifiuti speciali già oggetto delle precedenti autorizzazioni e che le caratteristiche di tutti i rifiuti devono rispondere a quanto previsto dall'art. 23 del R.R. 3/82 e dal punto 4 paragrafo 4.2.3.2 della Deliberazione 27/7/84 recante le "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti". Non potranno in alcun modo essere ammessi rifiuti tossici e nocivi, nemmeno quelli previsti dal sopraccitato paragrafo 4.2.3.2;

RICHIAMATO il piano di gestione che prevede:

V	Settore	3.800 mq	46.000 mc
VI	Settore	6.800 mq	64.000 mc
VII	Settore	8.100 mq	74.500 mc





VIII Settore	5.250 mq	79.000 mc
<hr/>		
Totali	23.950 mq	263.500 mc

così come riportato nell'autorizzazione alla modifica del piano di gestione di cui alla D.G.R. 17862 del 23/12/91;

CONSIDERATO che la richiesta dell'autorizzazione all'esercizio di tali settori viene motivata dal fatto che anche l'ultimo dei settori già autorizzati è in via di esaurimento entro breve termine e comunque prima della scadenza dell'autorizzazione vigente, prevista il 31/12/1994, ed è necessario procedere all'esercizio dei successivi settori per consentire la continuità nell'esercizio dell'impianto il cui progetto è già stato autorizzato nella sua completezza;

VISTO che il Comitato Tecnico ex art.17 della L.R. 94/80 nella seduta del 8/6/93 ha espresso parere favorevole all'esercizio dei restanti settori 5, 6, 7 e 8 della discarica di rifiuti speciali della Ditta LOGICA S.R.L. alle condizioni espresse nel deliberato che segue;


VISTO l'art. 3 bis della Legge n. 441 del 29.10.87, che dispone, ai fini dell'approvazione dei singoli progetti, l'istituzione di un'apposita conferenza per esprimere parere in ordine alla valutazione degli interessi territoriali e degli effetti dell'intervento;

DATO ATTO che nella conferenza tenutasi il 17/6/93, presenti i rappresentanti di Provincia e Comune, si è acquisito in linea di massima parere favorevole sull'intervento di che trattasi subordinato, per quanto attiene alla Provincia di Bergamo, all'osservanza delle condizioni citate nel parere rassegnato in bozza in sede di conferenza;

RILEVATO che con nota 21/6/93, pervenuta al Settore Ambiente ed Energia a mezzo telefax di cui al Prot. 30639 del 22/6/93, la Provincia di Bergamo trasmette copia della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 851 del 16/6/93 di espressione di parere favorevole a condizione che:

- la gestione futura della discarica sia tale da scongiurare il ripetersi degli inconvenienti dovuti alla miscelazione di rifiuti che hanno dato luogo a reazioni chimiche con conseguenti esalazioni di gas ammoniacali;
- venga predisposto un piano di emergenza nel quale vengano evidenziate le modalità di intervento che si intendono attuare nel caso in cui tali inconvenienti dovessero, nonostante tutto, ripetersi;

RITENUTO di attribuire al presente atto gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 3 bis della Legge n. 441 del 29.10.1987;





VISTO che con nota pervenuta al Settore Ambiente ed Ecologia il 11/1/93 di cui al Prot. 556 l'istanza presentata è stata corredata di tutta la documentazione prevista dalla D.G.R. 8462 del 2/5/91, che determina la "Documentazione di rito da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di smaltimento rifiuti", per quanto attiene le attività svolte per conto terzi ed in particolare dal certificato antimafia previsto dalla Legge 19/3/90 n. 55;

RITENUTO che la verifica delle condizioni previste dall'art.7 della legge sopra citata sarà effettuata prima della notifica del presente atto e che, di conseguenza, l'efficacia dell'atto stesso è subordinata all'esistenza dei requisiti richiesti;

RITENUTO di subordinare la messa in esercizio di tali settori ad un positivo collaudo degli impianti e delle attrezzature da parte della Provincia di Bergamo;

RITENUTO di richiedere controlli periodici con scadenze almeno semestrali ai sensi dell'art. 16 del R.R. 3/82;

RITENUTO altresì di demandare alla Provincia di Bergamo il controllo sull'adempimento da parte della Ditta LOGICA S.R.L. delle presenti prescrizioni ai sensi dell'art. 11 della L.R. 94/80, dell'art. 7 del D.P.R. 915/82, dell'art. 15 del R.R. 3/82 nonchè l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della stessa L.R. 94/80;


RICHIAMATA la D.G.R. 22663 del 31/7/87 che imponeva tra l'altro che il progetto relativo alla bonifica finale ed al recupero ambientale deve essere concordato con la Provincia ed attuato previo nulla-osta della stessa Amministrazione Provinciale;

RITENUTO di ribadire la stessa prescrizione anche per la presente autorizzazione;

RITENUTO di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni di cui alle delibere di autorizzazione n. 52945 del 20/3/90 e n. 17862 del 23/12/91, che non siano in contrasto con quelle del presente atto, ad eccezione del valore della fidejussione;

RITENUTO di autorizzare fino al 30 settembre 1998 la ditta LOGICA S.R.L. con sede in Piazza della Repubblica 2, Bergamo ed impianto sito in Loc. Cascina Nuova, Pontirolo Nuovo (BG) all'esercizio dei settori 5, 6, 7 e 8 della discarica di rifiuti speciali secondo il progetto già approvato ed alle condizioni espresse nel deliberato che segue;

VISTA la D.G.R. n. IV/24447 del 9/10/87 con la quale vengono dettate, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni, disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati all'eserci-





zio di attività ed impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;

RITENUTO di fissare, per la discarica, una fidejussione di L. 50.000 al mc e di L. 5.000 al mq e più precisamente:

- lire 2.319.000.000 (duemiliarditrecentodiciannovemilioni) per il V settore;
- lire 3.234.000.000 (tremiliardiduecentotrentaquattromilioni) per il VI settore;
- lire 3.765.500.000 (tremiliardisettecentosessantacinquemilionicinquecentomila) per il VII settore;
- lire 3.976.250.000 (tremiliardinovecentosettantaseimilioni duecentocinquantamila) per l' VIII settore;

RITENUTO di disporre che il rilascio del presente atto, mediante notifica ai soggetti interessati, sia subordinato all'accettazione da parte della Regione Lombardia della garanzia finanziaria, di cui al punto precedente;

VISTA la Legge Regionale 7 Giugno 1980, n. 94;

VISTO il Regolamento Regionale 9 Gennaio 1982, n. 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 915;

VISTA la Deliberazione 27 Luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del D.P.R. 915/82 pubblicata sul Suppl. n. 10 Ord. rio alla G.U.R.I. n. 253 del 13 Settembre 1984;

VISTA la Legge Regionale 10 Settembre 1984, n. 54;

VISTA la Legge 29 Ottobre 1987, n. 441;


VISTA la Legge 9 Novembre 1988, n. 475;

VISTA la Legge 19 Marzo 1990, n. 55;

VISTO l'art. 6, I comma della L.R. 94/80 per il quale "La costruzione, le modifiche e l'esercizio degli impianti di smaltimento sono soggetti ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi dalla giunta regionale,...";

RICHIAMATI gli artt. 6 e 16 del D.P.R. 915/82 per i quali compete alle Regioni l'autorizzazione ad imprese od enti ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi nonché il titolo III dello stesso D.P.R. sul "Regime delle attività di smaltimento dei rifiuti tossici nocivi";

VISTO il Decreto Legislativo 13 Febbraio 1993, n. 40;






A voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di autorizzare la ditta LOGICA S.R.L., con sede in Piazza della Repubblica 2 Bergamo, all'esercizio dei settori 5, 6, 7 e 8 della discarica per rifiuti speciali, sita in Loc. Cascina Nuova, Pontirolo Nuovo (BG), già autorizzata con D.G.R. 52495 del 20/3/90, sulla base del progetto presentato, così come riportato in premessa e con le seguenti prescrizioni:
  - a) devono essere rispettate le condizioni e le prescrizioni di cui alle precedenti D.G.R. n. 52945 del 20/3/90 e n. 17862 del 23/12/91, che non siano in contrasto con quelle del presente atto;
  - b) l'esercizio dei settori 5, 6, 7 e 8, che prevedono una superficie totale di 23.950 mq ed un volume utile di 263.500 mc, è autorizzato fino al 30/9/98;
  - c) il quantitativo dei rifiuti smaltiti può essere superiore alle 100 tonn/die;
  - d) di subordinare la messa in esercizio degli ulteriori settori ad un positivo collaudo degli impianti e delle attrezzature da parte della Provincia di Bergamo;
  - e) nel succitato giacimento possono essere messi a dimora esclusivamente rifiuti speciali le cui caratteristiche rispondano a quanto previsto dall'art. 23 del R.R. 3/82 e dal punto 4 paragrafo 4.2.3.2 della Deliberazione 27/7/84 di "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti". Non possono in alcun modo essere ammessi rifiuti tossici e nocivi, nemmeno quelli previsti dal precitato punto 4 paragrafo 4.2.3.2;
  - f) il progetto relativo alla bonifica finale ed al recupero ambientale deve essere concordato con la Provincia ed attuato previo nulla-osta della stessa Amministrazione Provinciale;
  - g) i controlli periodici, da effettuarsi con cadenza almeno semestrale ai sensi dell'art. 15 del R.R. 3/82, devono prevedere:
    - 4 carotaggi casuali aventi profondità non inferiore ai 4/5 della profondità del giacimento nel punto di carotaggio. Al verbale di controllo ex comma IV dell'art. 15 del R.R. 3/82 dovrà essere allegata mappa riportante i punti di prelievo;





- analisi di ciascun campione secondo le modalità previste sia dall'art. 23 II comma del R.R. 3/82 sia dal punto 4 paragrafo 4.2.3.2 delle "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti";
- stima della volumetria del giacimento occupata dai rifiuti e verifica con i dati desunti dai registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, previsti sia dall'art. 19 del D.P.R. 915/82 che dall'art. 3 della L. 475/88, di cui la ditta deve garantire la regolare tenuta ed aggiornamento;
- analisi delle acque di falda prelevata nei piezometri posti a monte e a valle del giacimento;


il primo controllo deve comunque essere effettuato entro tre mesi dalla prima data di collaudo del singolo settore;

2. di fissare l'ammontare della garanzia fidejussoria relativa alla parte residua della discarica in:

- lire 2.319.000.000 (duemiliarditrecentodiciannovemilioni) per il V settore;
- lire 3.234.000.000 (tremiliardiduecentotrentaquattromilioni) per il VI settore;
- lire 3.765.500.000 (tremiliardisettecentosessantacinquemilionicinquecentomila) per il VII settore;
- lire 3.976.250.000 (tremiliardinovecentosettantaseimilioniduecentocinquantamila) per l' VIII settore;

Tale garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni impartite con D.G.R. n. IV/24447 del 9/10/87 e dovrà avere validità anche per l'esecuzione dei controlli da parte dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio. Lo svincolo della cauzione sarà operato dopo il collaudo da parte della Provincia di Bergamo delle opere di recupero ambientale;

3. di disporre che il rilascio del presente atto mediante notifica ai soggetti autorizzati sia subordinato alla presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 2.;
4. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dal testo prescritto, comporterà l'inefficacia del presente provvedimento ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 54/84;
5. di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia;






6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della L.R. 94/80 o a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del presente provvedimento. L'autorizzazione è in ogni caso subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire nella materia;
7. di disporre che le ispezioni ed i controlli siano da effettuarsi a cura dell'Amministrazione Provinciale di Bergamo cui è delegata l'attività di controllo ex art. 11 della L.R. 94/80 e degli artt. 7 e 11 del D.P.R. 915/82. La stessa Amministrazione dovrà provvedere a verificare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione anche con riferimento all'art. 23 del R.R. 3/82 oltre ad adottare, se del caso, gli eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. 94/80 e dell'art. 16 del R.R. 3/82;
8. di disporre la notifica del presente atto con le limitazioni di cui al punto 3. alla ditta interessata, alla Provincia territorialmente competente ed al Comune dove è ubicato l'impianto;
9. di dichiarare la presente deliberazione non soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 40 del 13/2/93.

IL PRESIDENTE

*F. Guillardotti*

Il Segretario

*[Signature]*





REGIONE LOMBARDIA  
Segreteria della Giunta Regionale

La presente deliberazione si compone di  
n. otto pagine, di cui 2 pagine  
di allegati che formano parte integrante  
della stessa.

Il Segretario della Giunta

